

Civile Ord. Sez. 3 Num. 28840 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 31/10/2025

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Pasquale GIANNITI

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

dott. Antonella PELLECCIA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16920 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto

da

DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (C.F.: 01812630224), in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante *pro tempore*, Stefano Granella

rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Desideri Zanardelli (C.F.: DSD PLA 66T44 H501P) e Nicola Lucariello (C.F.: LCR NCL 70E19 H501H)

-ricorrente-

nei confronti di

ORVEA S.p.A. (P.I.: 00108640228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Giacomo Bertoldi

rappresentata e difesa dagli avvocati Ilario Giangrossi (C.F.: GNG LRI 75A11 H769P) e Davide Giorgio Contini (C.F.: CNT DDG 63M11 F205E)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 73/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Orvea S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della sua fornitrice dell'energia elettrica, Dolomiti Energia S.p.A., per ottenere

Oggetto:

**RIPETIZIONE INDEBITO
ADDIZIONALE
PROVINCIALE ACCISA
ENERGIA ELETTRICA**

Ad. 16/10/2025 C.C.

R.G. n. 16920/2024

Rep. _____

il rimborso dell'importo di € 243.056,61, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trento, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 246.730,40, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (31 gennaio 2020) sino alla domanda giudiziale, ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

La Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Dolomiti Energia S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Orvea S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche "CGUE") forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazione dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.)».

Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE e della Direttiva 2003/96/CE in correlato disposto con l'art 12 preleggi al c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.)».

I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Essi vanno rigettati.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

2. Con il terzo motivo si denuncia *«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. commi 1 e 4, nonché dell’art. 1 D.L. 9 novembre 2012 n. 192 (in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.)»*.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune decisioni di segno apparentemente differente, secondo il quale *«il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione»* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; in entrambi i casi si trattava di obbligazioni che trovavano fondamento in una azione di ripetizione di indebitato per somme pagate in virtù di un rapporto contrattuale, come nella fattispecie).

È opportuno precisare che, contrariamente a quanto pare sostenere parte ricorrente, l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte con il quale è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale *«se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata*

precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) non fornisce alcun supporto alla sua tesi, volta ad affermare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., alle sole obbligazioni di fonte contrattuale. Le Sezioni Unite, in tale arresto, si sono, infatti, limitate ad affermare che spetta al giudice della cognizione e non a quello dell'esecuzione stabilire se, anche in ragione della tipologia di obbligazione dedotta in giudizio, possano essere riconosciuti o meno gli interessi in questione. Anzi, può addirittura ritenersi che l'attuale approdo delle Sezioni Unite smentisca in radice l'impostazione che limita l'applicabilità degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. "super interessi"), alle sole obbligazioni di fonte negoziale, affermando la necessità di valutare l'applicabilità di detta disposizione, caso per caso, con riferimento alle singole fattispecie da cui deriva il rapporto obbligatorio edotto in giudizio (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21806 del 2025, in motivazione, decisione che conferma ulteriormente ed espressamente, in modo argomentato, l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4., c.c., al credito da ripetizione di indebito, anche se non avente causa in un rapporto contrattuale).

Nessun rilievo, del pari, può attribuirsi – ai fini dei profili di censura di cui al motivo di ricorso in esame – alle considerazioni

svolte dalla società ricorrente in ordine alla circostanza che essa non avrebbe mai trattenuto la materiale disponibilità delle somme indebitamente pretese, ricavandone un vantaggio economico, avendole versate agli enti che supponeva avessero diritto alla loro corresponsione.

Poiché l'art. 1284, comma 4, c.c., si limita a stabilire il tasso degli interessi dovuti quali accessori del credito fatto valere in giudizio, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, è sufficiente, ai fini della piena applicabilità della predetta disposizione, che la parte convenuta sia titolare, dal lato passivo, del relativo rapporto obbligatorio e che, con riguardo al relativo credito siano dovuti gli interessi, come certamente è a dirsi per l'obbligazione di ripetizione di indebito, quanto meno dal giorno della domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c..

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti motivi gravi ed eccezionali a tal fine, secondo quanto più sopra chiarito, sia con riguardo alla questione di merito relativa all'azione di ripetizione, sia con riguardo alla questione relativa al tasso degli interessi dovuti dopo l'inizio del giudizio, in quanto sulla stessa vi sono state oscillazioni interpretative, anche nella giurisprudenza di questa Corte.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.

Il Presidente
Franco DE STEFANO